

DICHIARAZIONE PER INCARICHI, CONSULENZE E COLLABORAZIONI

(art.53, comma14, decreto legislativo 165/2001 – art. 15, comma 1, decreto legislativo 33/2013- art. 20 del D.lgs 39/2013 - D.P.R. 16 aprile 2013, n.62)

Oggetto : **Affidamento incarico di difesa legale dell'ente nel ricorso ex art. 696 bis c.p.c. promosso innanzi al Tribunale di Lecco Sezione di Lavoro da dipendente comunale contro il Comune di Mandello Del Lario.**

Il sottoscritto VITO ZOTTI nato a [] il [] con studio a Lecco in Via C. Cattaneo n. 47 Codice Fiscale [], professione Avvocato, in qualità di difensore dell'Ente, giusta delibera di Giunta n.10/2021 e determinazione n.109 del 02.02.2021 per l'incarico di cui all'oggetto

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/200 e consapevole delle sanzioni penali richiamate dall' art. 76 in caso di false e mendaci dichiarazioni

- Di non trovarsi in situazioni, anche potenziali di conflitto d'interesse nei confronti dell'Amministrazione comunale di Mandello Del Lario, ai sensi dell'art. 53, comma 14 del D.lgs n. 165/2001 (punto 1);
- di svolgere/non svolgere incarichi/ attività professionali o essere titolare di cariche in Enti di diritto privato regolati o finanziati dalla P.A. (art. 15, comma 1 del D.lgs. n. 33/2013) – punto 2);

In caso di incarichi svolti specificare

Ente	Tipologia incarico	Durata	Compenso

- di non presentare cause d'inconferibilità e/o incompatibilità a svolgere l'incarico in oggetto nell'interesse del Comune di Mandello Del Lario (art. 20 del D.lgs 39/2013)- punto 3);
- di aver preso piena cognizione del D.P.R. 16 aprile 2013, n.62 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art.54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 delle norme in esso contenute e del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune.

Il sottoscritto si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

In fede

Data 11 febbraio 2021

Firma

1) Articolo 53, comma 14 del D.lgs 165/2001 Incompatibilita', cumulo di impieghi e incarichi (Art. 58 del d.lgs n. 29 del 1993, come modificato prima dall'art. 2 del decreto legge n. 358 del 1993, convertito dalla legge n. 448 del 1993, poi dall'art. 1 del decreto legge n. 361 del 1995, convertito con modificazioni dalla legge n. 437 del 1995, e, infine, dall'art. 26 del d.lgs n. 80 del 1998 nonche' dall'art. 16 del d.lgs n. 387 del 1998)

Art. 53

-14. Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su supporto magnetico, semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti.

2) Art. 15 (D. Lgs. 33/2013) Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza

1. Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza:

a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;

b) il curriculum vitae;

c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;

d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

3) Artt. 1, co 2 lett. e) g) h), 20 del D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39. Disposizioni in materia di inconfiribilita' e incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Art. 1'

-comma 2

e) ...per «incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati», le cariche di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato, le posizioni di dirigente, lo svolgimento stabile di attività di consulenza a favore dell'ente

g) ...per «inconfiribilita'», la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi previsti dal presente decreto a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico;

h) ... per «incompatibilita'», l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico;

Art. 20

1. All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza

di una delle cause di inconferibilità di cui al presente decreto.

2. Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al presente decreto.

3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.

4. La dichiarazione di cui al comma 1 è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.

5. Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al presente decreto per un periodo di 5 anni.

4. ARTT. 2 co. 3 DEL DPR 62/2013

Art. 2 co. 3:

Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal presente codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. A tale fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, le amministrazioni inseriscono apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice.

FIRMA PER PRESA VISIONE DELLA NORMATIVA